

Prot. n. 43/20 I

TRIBUNALE DI ROVERETO

II PRESIDENTE

Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 avente ad oggetto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

DISPONE

Che dalla data odierna e fino al 22/03/2020 sono rinviate d'ufficio in tutti gli uffici appartenenti al circondario del tribunale di Rovereto A DATA DA DESTINARSI le udienze e sospesi i termini di tutti i procedimenti civili e penali in corso con le seguenti eccezioni:

a) Procedimenti civili

- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (che ritengo non siano i procedimenti di separazione e divorzio);
- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona (quindi, non tutti i cautelari, ma solo quelli che hanno ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, formula dai contorni non proprio precisi, ma che esige la valutazione della sussistenza di un bene assai rilevante);
- nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute (anche in tal caso, si tratta di una previsione che limita fortemente l'ambito dei procedimenti da trattare; nella normalità si potrà procedere con una nomina urgente di ADS senza udienza o con l'adozione di provvedimenti urgenti);
- nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (T.S.O.);
- nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (intervento del giudice tutelare per consentire l'aborto alla minorenni);
- nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (decisione sulla sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado nel giudizio di appello);
- in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultimo caso, per i procedimenti non ancora pendenti la dichiarazione di urgenza va richiesta al Presidente e sarà disposta, ove sia effettivamente ritenuta

l'urgenza del procedimenti, con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso; per le cause già pendenti, la dichiarazione di urgenza è adottata con analogo provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio.

b) Procedimenti penali

- udienze di convalida dell'arresto o del fermo (non il giudizio direttissimo, quindi, ritengo che, in caso di giudizio direttissimo, si debba procedere fino alla fase della convalida e dell'eventuale applicazione della misura, salvo che il detenuto o misurato chieda di procedere, in forza della seguente eccezione);
- quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
 - a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute o internate;
 - b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza (quindi, la misura e la detenzione rilevano per escludere il rinvio solo se vi è espressa richiesta dell'imputato o del difensore di procedere);
- udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale (la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile).

DISPONE

Che i sopra menzionati rinvii siano comunicati, per i procedimenti civili, con le seguenti modalità:

- comunicazioni di rinvio per i singoli procedimenti mediante inserimento del presente provvedimento in PCT per tutti i procedimenti non eccettuati, ove previsto ed attivo il PCT;
- comunicazione del presente provvedimento presidenziale, a cura della Segreteria del Presidente, a tutti Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto;
- affissione del presente provvedimento all'ingresso del palazzo di giustizia nonché in corrispondenza delle cancellerie, dei corridoi e delle aule di udienza destinate ai procedimenti civili, con evidenziazione della parte di interesse per i procedimenti civili;
- pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Rovereto.

Per le aste fissate in data odierna presso il Tribunale di Rovereto, che devono essere sospese, non essendo possibile effettuare la comunicazione in giornata, si provvederà ad adottare una specifica comunicazione all'ingresso di palazzo di giustizia nonché in corrispondenza della cancelleria competente, dei corridoi e dell'aula udienza dedicata ai menzionati incombenzi; si provvederà inoltre a render nota la citata comunicazione a mezzo del sito internet del Tribunale di Rovereto.

DISPONE

Che i rinvii A DATA DA DESTINARSI siano comunicati, per i procedimenti PENALI , attraverso la trasmissione del presente provvedimento ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto ed alle Camere Penali del distretto, con affissione del provvedimento medesimo all'ingresso di palazzo di giustizia e degli uffici giudiziari del circondario, nonché in corrispondenza dei corridoi e delle aule degli uffici giudiziari del circondario destinate ai procedimenti penali e inserita sul sito internet del Tribunale di Rovereto.

INVITA

I difensori e gli altri utenti, in caso di dubbio, a non recarsi al Palazzo di giustizia di Rovereto o presso gli Uffici del Giudice di Pace di Rovereto e Riva del Garda per assumere informazioni, ma a contattare telefonicamente le cancellerie ai seguenti numeri:

Tribunale di Rovereto cancelleria penale (Tel. 0464.451509/539)
Tribunale di Rovereto cancelleria civile (Tel.04644.451522/521)
Tribunale di Rovereto cancelleria esecuzioni fallimenti (Tel. 0464.451507/517)
Tribunale di Rovereto cancelleria volontaria giurisdizione (0464.451560/694)
Cancelleria Giudice di Pace di Rovereto (Tel. 0464.430570)
Cancelleria Giudice di Pace di Riva del Garda (Tel. 0464.557247)

INOLTRE

Tenuto conto che, a norma del menzionato decreto legge, fino al 31/05/2020, tutti gli atti del processo civile, anche quelli introduttivi (atto di citazione, ricorso, comparsa di risposta) siano depositati obbligatoriamente in via telematica e che il contributo unificato e i diritti di iscrizione a ruolo siano pagati telematicamente;

DISPONE

che la cancelleria civile degli uffici giudiziari del distretto, ove applicabile il PCT, non accetti i depositi cartacei degli atti del processo civile, compresi gli atti introduttivi nonché dei pagamenti dei contributi ed inviti i difensori a procedere al deposito telematico e al pagamento telematico dei diritti.

SI RAMMENTA

Che SONO EFFICACI, sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 comma 1 del d.l. 11/2020, LE MISURE ADOTTATE CON IL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DEL 28.2.2020 e LE ANNESSE DIRETTIVE DISTRETTUALI.

Addì 9.3.2020.

**F.to Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi**